

9

## LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. La sua finalità è regolamentare quei rapporti di lavoro che soddisfano esigenze occasionali a carattere saltuario, con l'obiettivo di far emergere attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale. Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.

### VANTAGGI

#### **Per il datore di lavoro**

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

#### **Per il lavoratore**

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

### IL SISTEMA DEI VOUCHER

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.

E', inoltre, disponibile un buono 'multiplo', del valore di 50 euro, equivalente a cinque buoni non separabili.

Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%). Il valore netto del voucher da 10 euro nominali, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del prestatore, è quindi pari a 7,50 euro. Il valore netto del buono 'multiplo' da 50 euro, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a 37,50 euro.

*I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi INPS.*

*I buoni 'cartacei' acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.*

### IL COMMITTENTE

Coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale possono essere:

famiglie, privati, aziende, imprese familiari, imprenditori agricoli, enti senza fini di lucro, enti locali (limitatamente a lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti), committenti pubblici (solo in caso di prestazioni per lavori di emergenza e di solidarietà).

## **AREE DI ATTIVITÀ**

Imprese del settore agricolo;  
Imprese familiari (in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado);  
Settore domestico;  
Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione edifici, strade, parchi e monumenti;  
Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà;  
Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;  
Insegnamento privato e supplementare;  
Attività di lavoro svolte nei maneggi e scuderie;  
in qualsiasi altro settore produttivo, compresi gli enti locali (limitatamente ai giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado, il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno e durante i periodi di vacanza; giovani con meno di 25 anni di età regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università, in qualsiasi periodo dell'anno; pensionati; percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, in via sperimentale per il 2009 e 2010 e nel limite di € 3.000,00 annui).

## **SOGGETTI CHE POSSONO SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO**

- Pensionati (titolari di trattamento pensionistico obbligatorio)
- Studenti nei periodi di vacanza e il sabato e la domenica:

sono considerati studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado. I giovani devono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, devono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte dei genitori o di chi esercita la potestà.

- Studenti universitari (di età inferiore ai 25 anni, se regolarmente iscritti, possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno.
- Altre tipologie di prestatori: per gli anni 2009 e 2010, in via sperimentale, anche i lavoratori in cassa integrazione, in mobilità, in disoccupazione ordinaria o in trattamento speciale di disoccupazione edile, possono cumulare il compenso per il lavoro accessorio con il trattamento integrativo corrisposto: possono essere utilizzati anche soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale;
- I cittadini stranieri, presenti regolarmente sul territorio nazionale, possono accedere al lavoro occasionale accessorio;
- Inoccupati, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura;
- Le casalinghe possono svolgere attività agricole di carattere stagionale.

## **LIMITI**

Le attività di lavoro occasionale possono essere svolte fino ad un limite economico di € 5.000,00 netti (€ 6.660,00 lordi) per singolo committente nell'anno solare;  
nel caso di percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito, fino ad un limite economico di € 3.000,00 netti complessivi per anno solare (€ 4.000,00 lordi per il committente);  
le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore nel corso di ciascun anno fiscale a € 10.000,00 netti (€ 13.330,00 lordi).

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Art. 70, Decreto Legislativo n. 276/2003, modificato dalla Legge n. 191/2009;  
Art. 7 *ter*, c. 12, Legge n. 33/2009;  
Decreto Min. Lav. 12 marzo 2008;  
D. Lgs. N. 276/2003 artt. 70 – 73.